

Risposta n.01 al quesito pervenuto alla Commissione Sicurezza il 21 maggio 2025

QUESITO

“Si chiede di conoscere i riferimenti normativi in base ai quali si è assunta la decisione di non riconoscere i corsi abilitanti ai fini dell’aggiornamento come CSP e CSE degli ingegneri in possesso della relativa abilitazione.”

RISPOSTA

Premesso che:

- il nuovo Accordo Stato Regioni ha definitivamente sancito che i corsi di formazione finalizzati all’ottenimento di qualifiche specifiche non sono validi ai fini dell’aggiornamento delle diverse figure (quanto appena esposto trova evidenza nell’estratto allegato),

evidenziato che:

- nel caso un corso ammetta la partecipazione di soggetti diversi per ruolo e figura (lavoratori, datori di lavoro, RSPP, CSP ecc..) la possibilità di riconoscerlo a titolo di aggiornamento per CSP/CSE dipende dalla forma di organizzazione e gestione (iscrizioni, elenchi e tenute dei registri separate, evidenza della qualifica all’iscrizione, numero massimo di partecipanti ammessi, modalità di emissione dei certificati ecc..) dello stesso;

si precisa che lo specifico corso dal quale è disceso (e al quale fa riferimento) il quesito:

- era “abilitante” per quanti erano iscritti al programma complessivo;
- era stato organizzato a cavallo della data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni;
- non prevedeva, da parte dell’organizzatore principale, modalità di iscrizione e gestione diverse e separate a seconda delle qualifiche dei partecipanti;

pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, non è stato possibile ritenere il corso valido anche ai fini dell’aggiornamento professionale per le specifiche figure di CSP/CSE.

la Commissione Sicurezza

PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento non deve essere inteso solo come un rispetto agli obblighi di legge, ma deve intraprendere un percorso di formazione continua, stabile nel tempo, nell'ottica del "lifelong learning" con l'obiettivo di aggiornare le competenze operative, le capacità relazionali e quelle relative al ruolo, tenendo conto anche dei cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi del contesto operativo.

L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto sopra indicato, fatta eccezione per l'aggiornamento di cui ai punti 2.1, 2.2, 7 e 8 della Parte II (formazione specifica dei lavoratori, preposti, lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008)

L'aggiornamento, dunque, non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base.

Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite nei pregressi percorsi formativi ed esperienziali. Una particolare attenzione nella pianificazione degli aggiornamenti dovrà essere prestata alla rilevazione di nuovi bisogni formativi.

Qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata – come a titolo esemplificativo, nel caso del RSPP/ASPP, del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, degli operatori addetti all'uso delle attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc.- tale funzione non è esercitabile se non viene completato l'aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.

L'assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all'atto dell'affidamento dell'incarico, che nel quinquennio antecedente all'affidamento dell'incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Ai fini dell'aggiornamento delle diverse figure, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'ottenimento e/o all'aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, **non è da ritenersi valida**

Non è valida ai fini dell'aggiornamento la partecipazione ai moduli di cui ai seguenti punti

- ✓ punto 2.3 parte II (modulo aggiuntivo cantieri);
- ✓ punto 3 parte II (modulo aggiuntivo cantieri);
- ✓ punto 4 parte II (moduli tecnici-integrativi);
- ✓ punto 5.3 parte II (moduli B di specializzazione).